



UNIVERSITÀ
DI TRENTO

DIPARTIMENTO

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

lawtech

The Law and Technology Research Group

Diritto civile A-J

Lezione 6 – Il diritto al nome

Università di Trento – Facoltà di Giurisprudenza
a.a. 2020-2021

Roberto Caso

L'ordine del ragionamento

1. Caso e problema dei primi anni del '900
2. Cenni all'attuale disciplina del diritto al nome
3. Caso recente

1. Cenni storici

- Resta (2019): «La storia della disciplina del nome è affascinante, perché si intreccia con i criteri identificativi della persona, con le discriminazioni di etnia, lingua, religione ecc., e con la storia politica dei luoghi in cui risiede la persona»
- «il cognome nasce solo nel Medioevo per distinguere le persone che portavano il medesimo 'nome di battesimo' e nella maggior parte dei casi si riferisce al nome del padre (es. Di Giacomo ...), o alla professione di famiglia (es. Ferri ...), a qualche handicap portato da uno dei membri, o al soprannome dato alla famiglia [...]»

1. Caso (primi anni del 1900)

- Due fratelli germani acquisiscono per concessione sovrana (decreto reale) l'autorizzazione ad aggiungere un cognome (nome patronimico) identico a quello del Sig. F. d. C. Quest'ultimo agisce presso il giudice civile per impedire che i fratelli possano aggiungere il suo cognome (F.) a quello loro di nascita
- [App. Napoli, ud. 18 giugno 1906, in Foro it., 1906, I, 1397]

1. App. Napoli ud. 18 giugno 1906 (Massime Foro it.)

Stato civile — Aggiunta al nome — Decreto reale — Impugnativa — Competenza (R. D. 15 novembre 1865, sull'ordinamento dello stato civile, art. 119 e seg.; L. 20 marzo 1865, sul contenzioso amministrativo, art. 2).

Cognome e nome — Tutela giuridica — Vedova — Causa vertente sul diritto al nome patronimico — Intervento.

L'autorità giudiziaria è competente a giudicare dell'osservanza o meno delle forme stabilite dalla legge pel decreto reale che autorizza una aggiunta al cognome. (1)

L'avente diritto al nome patronimico ha azione per impedire che altri se lo approprii senza titolo legittimo. (2)

1. Problema

- L'avente diritto al nome patronimico (cognome) ha diritto ad agire davanti al giudice ordinario per impedire che altri se ne appropri senza titolo legittimo?

1. Disposizioni normative citate nella decisione

- R.D. 15 novembre 1865, sull'ordinamento dello stato civile, art. 119 ss.
- L. 20 marzo 1865, sul contenzioso amministrativo, art. 2

1. App. Napoli 1906. Argomento naturalistico? Sistemático?

La Corte ritiene che l'importanza giuridica del nome non può accertarsi senza premettere ch'esso non è qualche cosa di astratto, nè può avere un significato giuridico disgiunto dalla persona che lo porta, della quale forma un attributo inseparabile.

Preso separatamente dalla persona, il nome civile non è un bene immateriale, capace di dominio come il prodotto dell'ingegno; ma il nome appartiene alla persona come la vita, la libertà, l'onore, e, concorrendo con questi e con altri elementi a costituire la personalità umana, serve anzi a contraddistinguerla nella civile comunanza, giacchè *significandorum hominum gratia repertum est.*

1. App. Napoli 1906. Analogia iuris? Autoritativo?

Epperò, se la personalità umana, o, meglio, il diritto di personalità è riconosciuto e garentito dalle nostre

leggi (la qual cosa nella specie non è messa in dubbio), e questo diritto è costituito, secondo la felice espressione di un giurista, dal complesso delle facoltà spettanti a colui che è persona, appunto perchè tale e solo perchè tale, e tra le facoltà della persona medesima è quella d'individualizzarsi mediante il nome, non si può non riconoscere e proteggere questo, quale attributo alla personalità.

1. App. Napoli 1906. Argomento teleologico?

E poichè la famiglia costituisce il fondamento della comunanza civile, e lo stato di famiglia è la qualità che una persona ha di fronte alla società appunto per la famiglia cui appartiene, il diritto personale del nome deve essere riconosciuto e tutelato anche per riguardo all'organamento della famiglia.

1. App. Napoli 1906. Argomento sistematico?

Se dunque vi è un diritto personale al nome, allorché sorga controversia intorno alla legittimità o meno dell'uso di esso, deve esser competente a dirimerla il magistrato ordinario in quanto per l'art. 2 L. 20 marzo 1865 sul contenzioso amministrativo sono devolute alla giurisdizione ordinaria tutte le cause nelle quali si faccia questione d'un diritto civile, senza punto distinguere se a tal diritto corrisponda un interesse economico o semplicemente morale.

2. La Costituzione

- Art. 2, art. 3
- Art. 22: Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

2. Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo

- Art. 3 (Proibizione della tortura).

Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti

- Art. 8. Diritto al rispetto della vita privata e familiare.

1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
[...]

2. Il codice civile. Art. 6 (Diritto al nome)

- Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito.
- Nel nome si comprendono il prenome e il cognome.
- Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati.

2. Il codice civile. Art. 7 (Tutela del diritto al nome)

- La persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni.
- L'autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali.

2. Il codice civile. Art. 9 (Tutela dello pseudonimo)

- Lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato l'importanza del nome, può essere tutelato ai sensi dell'art. 7.

2. Il diritto morale d'autore (diritto di paternità)

- Art. 2577 c.2. L'autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente, può rivendicare la paternità dell'opera e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.
- Art. 20, c.1, l. 1941/633. Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione

2. Diritto pubblico e diritto privato

- Nella disciplina del diritto al nome si intersecano disposizioni pubblicistiche e privatistiche
- Ordinamento dello stato civile
- Codice civile

2. Parità: il cognome del padre e quello della madre

- Corte cost. 21.12.2016, n. 286
- Oggi l'ufficiale dello stato civile «deve accogliere la richiesta dei genitori che di comune accordo, intendano attribuire il doppio cognome, paterno e materno, al momento della nascita ovvero al momento dell'adozione» (Resta, 2019)

2. Nome e identità dell'individuo

- Nome
- Identità personale (v. Lezione nr. 13)
- Ad es., il cognome è anzitutto segno distintivo dell'individuo, prima che di appartenenza a una famiglia (Lenti, 2003); v. art. 95, c., d.p.r. 2000/396 (stato civile)

2. Il nome e l'identità sessuale

- «Prende piede un'innovazione più radicale: si diffonde l'idea di un diritto all'identità sessuale fondato sull'autodeterminazione sessuale»
- [...] «indipendentemente dalle caratteristiche fisiche sia originarie sia eventualmente modificate chirurgicamente» [Salvi, 2015]

3. Caso

- Una persona che presenta caratteri sessuali maschili, registrata all'anagrafe con nome maschile, chiede il cambio di nome finalizzato all'attribuzione di un nome femminile. L'autorità amministrativa nega il cambio di nome sostenendo che, per il cambio di nome, occorre prima procedere a un intervento chirurgico per il cambiamento dei caratteri sessuali.
- La persona agisce in giudizio per tutelare le proprie ragioni
- Qual è il problema?
- Qual è la soluzione del problema? Argomentare la soluzione esplicitando la tipologia di argomenti addotti

Riferimenti bibliografici citati nella lezione

- L. Lenti, Nome e cognome, in Digesto civ., 2003
- G. Resta, in G. Alpa e G. Resta, Le persone e la famiglia 1. Le persone fisiche e i diritti della personalità, in Trattato di diritto civile diretto da R. Sacco, Utet, Torino, 2019, pp. 145-632
- C. Salvi, Capitalismo e diritto civile. Itinerari giuridici dal Code civil ai Trattati europei, Bologna, Il Mulino, 2015

Roberto Caso

E-mail:

roberto.caso@unitn.it

Web:

<http://www5.unitn.it/People/it/Web/Persona/PER0000633#INFO>

<http://lawtech.jus.unitn.it/>

<https://www.robertocaso.it/>

Copyright

Copyright by Roberto Caso



Licenza Creative Commons

Quest'opera è distribuita con [Licenza Creative Commons
Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

La citazione di testi e la riproduzione di immagini costituisce esercizio dei diritti garantiti dagli art. 2, 21 e 33 Cost. e dall'art. 70 l. 1941/633